

Legge regionale 04 settembre 2001 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

Disposizioni varie in materie di competenza regionale.

Art. 6

(Proroga della durata in carica del Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale per la lingua e la cultura friulane)

1. La durata in carica del Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale per la lingua e la cultura friulane, di cui all'articolo 21 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15, come modificato dall'articolo 124, comma 10, della legge regionale 13/1998, è prorogata fino alla costituzione dell'Istituto Regionale per la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura friulana di cui all'articolo 6, comma 66, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4.